



Comune di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA “NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA O NATANTE” (NCC)

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 382 del 28/10/1988

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 10/04/2001

Riapprovato con deliberazione di C.C. n. 13 del 23/02/2024

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	1
ART. 3 – MODALITÀ DEL SERVIZIO	1
ART. 4 – RIMESSE.....	2
ART. 5 – TITOLI PER L’ESERCIZIO	2
ART. 6 – CUMULO DEI TITOLI	2
ART. 7 – FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO	2
ART. 8 – REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	3
ART. 9 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI.....	4
ART. 10 – ACQUISIZIONE PARERI	4
ART. 11 – ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI NCC	4
ART. 12 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	5
ART. 13 – VALIDITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI	5
ART. 14 – INIZIO ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO NCC NATANTI	5
ART. 15 – OBBLIGHI DEL TITOLARE LICENZA NCC NATANTI	6
ART. 16 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NATANTI	7
ART. 17 – SOSTITUZIONE DI NATANTI.....	7
ART. 18 – CORRISPETTIVI E CONTRASSEGNI.....	7
ART. 19 – TRASFERIBILITÀ PER ATTO TRA VIVI	8
ART. 20 – TRASFERIBILITÀ PER CAUSA MORTE DEL TITOLARE	8
ART. 21 – CONTROLLO E SANZIONI.....	8
ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI.....	9

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (N.C.C.), fino ad un massimo di 9 posti compreso il conducente, nel territorio del Comune di Desenzano, in base alla normativa nazionale (Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.)^{1 2} e quella specifica regionale.
2. Il presente regolamento disciplina altresì l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con Natante, escluso il servizio di noleggio natanti da diporto ai sensi del D.Lgs. n. 171/2005. Per “natante” si intende ogni costruzione di qualunque tipo, con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione.

ART. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di N.C.C. è un autoservizio pubblico non di linea, ed in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea e si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici³.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire unicamente all'interno delle rimesse, fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 3.
3. La sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che rilascia il titolo autorizzativo.
4. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti.
5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa⁴ anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e la fine del servizio avvengono con partenza e arrivo dell'autovettura presso le rimesse di cui al comma 3.
6. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico predisposto secondo le disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il periodo transitorio fino all'attivazione dello stesso⁵.
7. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia, Regione o Stato in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 3 – MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni ove sia esercitato il servizio di taxi.
2. In detti Comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.
3. I Comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
4. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente

che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

ART. 4 – RIMESSE

1. Le rimesse sono il luogo ove il veicolo sosta a disposizione dell'utenza e presso il quale, oltre alla sede operativa, possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio. L'idoneità delle rimesse è accertata in riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica. Il vettore deve avere e mantenere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.
2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art. 7 lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., lo stazionamento delle autovetture è libero all' interno delle rimesse complessivamente disponibili.

TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 5 – TITOLI PER L'ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata ⁶.
3. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo ed è trasferibile nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 9 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii ⁷.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.

ART. 6 – CUMULO DEI TITOLI

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per esercizio del servizio di NCC.
2. È ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, anche se ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne una sola.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 7 – FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii ⁸, ossia:
 - essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge del 8 agosto 1985 n. 443 ss.mm.ii ⁹;
 - associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della L. 15 gennaio 1992 n.21 e ss.mm.ii ¹⁰.

2. È consentito ai titolari di licenza conferire la propria autorizzazione ai sopraindicati organismi previsti dalla legge e indicati al comma 1 del presente articolo, e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dagli stessi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ¹¹ ss.mm.ii.
Il conferimento non comporta il rilascio di una nuova licenza intestata all'organismo e neppure comporta il subingresso nella licenza da parte dell'organismo medesimo, come neppure il trasferimento di proprietà dell'autovettura che deve rimanere collegata alla licenza originaria. L'Ufficio competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta nell'autorizzazione rilasciata al titolare provvederà a riportare specifica annotazione contenente la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento, la durata presunta del medesimo.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 del presente regolamento, l'autorizzazione non potrà essere trasferita nuovamente al socio conferente se non sia decorso almeno un anno dal recesso, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ¹² ss.mm.ii.

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 8 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, è necessario:
 - a) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo SEE o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente, residente in un Comune Italiano, che abbia raggiunto la maggiore età;
 - b) non aver riportato una o più condanne, definitive, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni per reati non colposi o per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;
 - c) non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
 - d) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;
 - e) non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. n. 267/1942;
 - f) essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dalla competente ATS o dal medico del lavoro a ciò abilitato;
 - g) essere iscritto alla Sezione del ruolo provinciale dei conducenti (auto o natanti) adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Brescia, ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, della Legge regionale n. 6/2012;
 - h) avere la proprietà o disponibilità ai sensi dell'articolo 8 della Legge 21/1992 dell'auto o natante (acquisibile anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione), da gestire nelle forme giuridiche previste dall'articolo 7 della medesima legge;
 - i) in caso di NCC Natanti essere in possesso dei titoli professionali necessari all'esercizio del servizio ai sensi del DM 05/02/1986 "Composizione e forza minima degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle vie navigabili interne", in relazione alla stazza del natante da destinare al servizio;
 - j) avere la disponibilità (acquisibile anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione), in base a valido titolo giuridico, di una sede o rimessa o pontile di attracco nel territorio del Comune;
 - k) in particolare in caso di Natante: disponibilità dello spazio acqueo, per l'ormeggio non operativo nel Comune e di uno o più pontili di attracco, attestata da specifico atto di

- concessione o contratto di ormeggio;
- l) non avere trasferito altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante natante nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda;
 - m) non essere incorso, nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune nel quale la domanda è stata presentata;
 - n) non svolgere, in via prevalente o con carattere di continuità e professionalità, altra attività lavorativa;
 - o) aver stipulato regolare polizza di assicurazione relativa al natante per la responsabilità civile e contro i rischi per danni a persone, animali o cose trasportate e polizza di copertura globale per le persone trasportate e l'equipaggio secondo le vigenti disposizioni di legge in materia (stipulabili successivamente al rilascio dell'autorizzazione).
2. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione.

ART. 9 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

1. Costituisce condizione ostativa all'esercizio del servizio di noleggio con conducente:
 - a) aver riportato una o più condanne definitive che prevedono la reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
 - b) essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
2. In tutti i casi di cui al comma precedente, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. Costituiscono inoltre condizioni ostative le cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dal D.Lgs. del 6 settembre 2011 n.159 (codice antimafia).
4. In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art.85 del D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159.

TITOLO IV – ACQUISIZIONE PARERI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 10 – ACQUISIZIONE PARERI

1. Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114 e dal D.L. del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge del 4 agosto 2006 n. 248, non viene istituita la Commissione consultiva e, in luogo dell'acquisizione del parere di questa, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge del 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo acquisendo il parere obbligatorio ma non vincolante delle organizzazioni di categoria interessate.

TITOLO V – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 11 – ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI NCC

1. Le autorizzazioni al servizio di N.C.C. con autovettura sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli e/o per esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica

dell'autovettura o natante, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

2. Il bando di pubblico concorso ad evidenza pubblica conterrà tutte le disposizioni relative ai titoli valutabili e ai criteri di valutazione degli stessi.
3. L'Ufficio Comunale competente valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. Il responsabile suddetto, una volta esperite le eventuali prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Dirigente del Servizio.
5. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
6. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

ART. 12 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il Responsabile del Servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di trenta giorni, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla norma e dal presente Regolamento. Nei casi consentiti si può ricorrere alle forme di dichiarazione sostitutiva previste dal D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, fatti salvi i necessari successivi accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione.

ART. 13 – VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per il servizio di NCC hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di NCC può essere sottoposta a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale.
3. L'autorizzazione deve essere restituita al cessare dell'attività, per qualunque causa, fatti salvi i casi di trasferibilità della stessa, di cui all'articolo 9 della Legge n. 21/1992.
4. Nell'autorizzazione sono indicati:
 - a) il numero dell'autorizzazione;
 - b) il soggetto persona fisica titolare dell'autorizzazione;
 - c) la sede dell'impresa;
 - d) la sede della rimessa o nel caso di Natanti del pontile e l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio e all'assunzione del servizio, con indicazione degli estremi dell'atto autorizzativo;
 - e) la targa e nel caso di Natanti l'eventuale denominazione;
 - f) l'eventuale rappresentante per le forme di cui all'articolo 7 della Legge n. 21/1992;
 - g) elenco nominativo del personale autorizzato alla guida e dei collaboratori familiari, come previsto dall'articolo 10, comma 4, della Legge n. 21/1992;
 - h) eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.
5. Tutte le variazioni intervenute devono essere parimenti indicate nell'autorizzazione, entro n. 7 giorni, su richiesta rivolta all'ufficio comunale competente.
6. Nei casi previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere sospesa o dichiarata decaduta.

ART. 14 – INIZIO ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO NCC NATANTI

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione NCC Natanti o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 30 gg

dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo, pena la decadenza del titolo abilitativo.

2. Detto termine può essere prorogato di altri 30 giorni solo nel caso in cui il titolare dimostri di non poter prendere servizio per cause di forza maggiore.
3. Lo stazionamento delle unità di navigazione avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco in concessione al titolare dell'autorizzazione, situati nel territorio comunale, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza.
4. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni gli oneri concessori e fiscali inerenti la concessione demaniale del pontile e del relativo spazio acqueo o la corresponsione della tariffa per l'utilizzo di strutture presso porti in concessione a privati. Sono a totale carico dei titolari delle autorizzazioni le spese di manutenzione ordinaria del pontile in concessione, al fine di garantirne ordine ed efficienza, nonché tutte le spese eventualmente necessarie per la messa in sicurezza dello stesso e per la manutenzione straordinaria.
5. Fermo restando l'obbligo di iniziare il servizio sempre presso il pontile indicato nell'autorizzazione, per il solo imbarco e lo sbarco di passeggeri, l'operatore può utilizzare pontili pubblici nel rispetto dei limiti di utilizzo stabiliti dall'autorità demaniale.
6. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione o dai suoi dipendenti o sostituti, purché in possesso dei requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
7. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, purché in possesso del titolo professionale richiesto dal DM 05/02/1986 "Composizione e forza minima degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle vie navigabili interne" e iscritti al "ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea", sezione "conducenti con natanti", conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del Codice Civile, nonché in possesso dei requisiti di cui al presente atto.
8. Il titolare dell'autorizzazione che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all'ufficio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, allegando la relativa documentazione.

ART. 15 – OBBLIGHI DEL TITOLARE LICENZA NCC NATANTI

1. È fatto obbligo ai titolari di autorizzazione NCC Natanti di:
 - a) tenere a bordo, nonché esibire a tutte le autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e ai documenti prescritti dalle vigenti leggi: originale dell'autorizzazione comunale; originale della licenza di navigazione, assicurazione RC in corso di validità, certificato di navigabilità, giornale di bordo; titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori; documentazione attestante l'eventuale sostituzione provvisoria del mezzo; autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente;
 - b) verificare la puntuale compilazione e tenuta del giornale di bordo;
 - c) mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro e sottoporre il natante alle necessarie verifiche periodiche;
 - d) segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di n. 7 giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede e del pontile, facendone curare l'annotazione sull'autorizzazione;
 - e) assicurare e favorire, con supporti o altro, qualora venisse richiesto, l'accessibilità dei passeggeri a mobilità ridotta, anche qualora il pontile e il natante impiegati non risultassero di per sé idonei all'accoglienza degli stessi;
 - f) adoperarsi, qualora per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore il viaggio debba essere sospeso, per evitare all'utenza ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantire il raggiungimento della destinazione fissata.

OBBLIGHI DELL'EQUIPAGGIO

2. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo di:
 - a) esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea a mezzo natanti;
 - b) avere un abbigliamento decoroso e confacente al servizio pubblico prestato, il più uniformemente possibile, e portare un tesserino di riconoscimento al fine di rendere evidente e riconoscibile dai potenziali clienti la mansione svolta;
 - c) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti, agevolandone la salita e la discesa;
 - d) trasportare i cani accompagnatori di passeggeri non vedenti o ipovedenti;
 - e) non richiedere somme maggiori di quelle convenute in fase di contrattazione;
 - f) osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, per motivi di sicurezza, ordine pubblico o soccorso;
 - g) visitare, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e nel caso di rinvenimento di oggetti o valori dimenticati, che non possano essere immediatamente restituiti al proprietario, curarne il deposito e la consegna entro le 24 ore successive all'ufficio competente del Comune, indicando le circostanze del ritrovamento.
3. Il personale in servizio a bordo ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate:
 - a) da persone in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - b) da soggetti minorenni non accompagnati da persona maggiorenne;
 - c) da persone con animali, salvo i cani accompagnatori di persone non vedenti o ipovedenti;
 - d) quando sussistano giustificati motivi di sicurezza.

ART. 16 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NATANTI

1. In relazione ad esigenze di tutela contro l'inquinamento acustico, la velocità, la sicurezza dei natanti e delle persone, possono essere prescritte nel bando di assegnazione particolari limitazioni alla potenza e alle conformazioni degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.
2. In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione e l'eventuale successiva sostituzione dell'unità di navigazione sono condizionati alla presentazione di documentazione relativa alle caratteristiche dello scafo e del propulsore (dimensioni, conformazione, potenza, tipologia di alimentazione ecc.), per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie d'acqua interessate.

ART. 17 – SOSTITUZIONE DI NATANTI

1. È consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato nell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) il natante indisponibile per manutenzione o avaria può essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro natante avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa all'unità di navigazione in questione, previa comunicazione al Comune, che, entro n. 7 giorni rilascerà apposito nulla osta temporaneo;
 - b) la sostituzione definitiva può avvenire unicamente con un natante avente almeno le medesime caratteristiche del tipo di servizio autorizzato, previa iscrizione nel registro nautico delle unità per il trasporto di passeggeri non di linea detenuto dall'autorità territorialmente competente e previa verifica da parte del Comune del possesso dei requisiti previsti dal bando.
2. Il natante potrà entrare in esercizio solo in seguito al rilascio nel nulla osta di cui alla lettera a) o all'aggiornamento dell'autorizzazione, nel caso di cui alla lettera b), da parte del Comune.

ART. 18 – CORRISPETTIVI E CONTRASSEGNI

1. Il corrispettivo del servizio è concordato dal titolare dell'autorizzazione direttamente con l'utenza.

2. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
3. Le unità di navigazione in servizio devono essere immediatamente identificabili dal pubblico: a tale scopo debbono recare, sulle fiancate, oltre alla targa di iscrizione nei registri nautici tenuti dall'autorità territorialmente competente, apposito contrassegno identificativo del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente ed il numero dell'autorizzazione stessa, con caratteristiche definite da disposizioni comunali e con oneri e spese a carico del titolare dell'autorizzazione.

TITOLO VI – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NCC E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

ART. 19 – TRASFERIBILITÀ PER ATTO TRA VIVI

1. L'autorizzazione fa parte dell'azienda assieme ed inscindibilmente con l'autovettura ed è trasferibile in presenza di atto pubblico di cessione di azienda o di un suo ramo.
2. Il trasferimento delle autorizzazioni è concesso su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
3. essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
4. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere
5. dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente.
6. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 20 – TRASFERIBILITÀ PER CAUSA MORTE DEL TITOLARE

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

ART. 21 – CONTROLLO E SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni in materia di Noleggio con conducente e quindi anche del presente Regolamento sono punite a norma dell'art. 86 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dell'art.24 della legge regionale n. 6 del 2012.
2. Ai sensi dell'articolo 24 comma 3 della L.R n. 6/2012, la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 3 della Legge n. 21/92 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. La sospensione è disposta dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. Inoltre ai sensi dell'articolo 11 bis della legge n. 21/1992 fatto salvo quanto previsto dai sopracitati articoli del Codice della Strada l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge n. 21/1992 è punita:
 - a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/92 alla prima inosservanza;
 - b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 citato alla seconda

- inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 citato alla terza inosservanza;
 - d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 citato alla quarta inosservanza.
4. Ai sensi dell'articolo 24 comma 4 della L.R n. 6/2012 l'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura in caso di violazione:
- a) dell'obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
 - b) del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92;
 - c) del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92. La revoca è dichiarata dal Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione.
5. Le sanzioni relativamente al servizio di Noleggio con conducente di Autobus sono disciplinate dall'articolo 24 bis della Legge regionale n. 6/2012 e dal Regolamento Regionale n. 6/2014; ai sensi dell'articolo 24 bis citato e dell'articolo 7 comma 4 del Regolamento Regionale le attività di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni sono svolte dalle Province. Le sanzioni amministrative sono applicate nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981. Le province e la Città metropolitana dispongono, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell'esercizio dell'attività di Noleggio con conducente di Autobus nei casi previsti dalle vigenti norme.
6. Gli accertamenti dei fatti che comportano la sospensione o la decadenza dell'autorizzazione devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi n. 30 giorni, far pervenire le proprie memorie difensive.
7. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al titolare o all'assegnatario dell'autorizzazione o all'erede, al collaboratore o al sostituto dello stesso.
8. Il titolare della Licenza di noleggio con conducente deve tenere un comportamento corretto ed educato con il cliente, nonché mantenere il mezzo in condizioni di decoro. L'eventuale violazione di tale obbligo è punita ai sensi dell'articolo 7 bis del Dlgs n. 287/2000 con la sanzione pecuniaria di euro 200,00 per la prima infrazione commessa, di euro 300,00 per la seconda infrazione e di euro 500,00 per la terza infrazione commessa e le seguenti. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle sanzioni è il biennio precedente al quale viene accertata la prima violazione, Tali sanzioni sono applicate dalla Polizia Locale anche su segnalazione degli uffici competenti, in base alla Legge n. 689/81 previo accertamento dei fatti, garantendo al titolare di licenza il diritto alla difesa.

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono a totale carico dei soggetti titolari di autorizzazione tutti gli adempimenti giuridici ed economici, nonché gli oneri fiscali ed ogni altra incombenza derivante dall'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione che non sia esplicitamente individuata dal presente atto.

NOTE:

¹ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

² Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio.

³ Come da art 3 integrato con modifiche correnti art 11 c.4 L 21/1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

⁴ Salvo quanto previsto dall'articolo 10 bis, comma 9, della L. 12/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

⁵ Per il formato elettronico, le cui specifiche devono essere stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto e che comunque deve contenere:

a) targa del veicolo;

b) nome del conducente;

c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;

d) orario di servizio, destinazione e orario di fine servizio;

e) dati del fruitore del servizio.

Nelle more dell'emanazione del citato decreto il foglio elettronico viene sostituito da un modello cartaceo dello stesso, numerato progressivamente nelle pagine da compilare e con i medesimi elementi essenziali previsti per quello elettronico. L'originale del foglio di servizio deve essere tenuto per un periodo non inferiore a 15 gg a bordo del veicolo esibito a richiesta degli organi di controllo mentre una copia deve essere depositato presso la rimessa dalla quale il conducente è partito per l'inizio del servizio.

⁶ Cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva, cooperative di servizi, consorzi tra imprese artigiane e tutte le altre tipologie di consorzi previste dalla legge.

⁷ "Trasferibilità delle licenze".

⁸ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

⁹ Legge-quadro sull'Artigianato.

¹⁰ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

¹¹ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

¹² Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.